REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ASSOCIAZIONI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 30/03/2023

INDICE

CAPO I 3
PRINCIPI GENERALI 3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI 3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 3
CAPO II 4
CONTRIBUTI 4
ART. 4 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 4
ART. 5 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI 5
ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI 5
ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 6
CAPO III 8
VANTAGGI ECONOMICI 8
ART. 8 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 8
ART. 9 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO 8
ART. 10 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI 9
ART. 11 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO 9
ART. 12 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL VANTAGGIO ECONOMICO RELATIVO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO 10
CAPO IV 11
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI 11
ART. 13 - FINALITÀ 11
ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 11
CAPO V 11
PATROCINI 11
ART. 15 - NATURA DEL PATROCINIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI 12
ART. 16 - PUBBLICITÀ 12
ART. 17 - NORMA TRANSITORIA 12
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE 12

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Marzano di Nola a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, patrocinio, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
a) **contributi**: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
b) **vantaggi economici**: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
c) **sussidi ed ausili finanziari**: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie.
d) **patrocinio**: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate dalle disposizioni dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo118 della Costituzione.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, **di norma** residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:
a) nel caso di persone:
- versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
- pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate dalle disposizioni dello Statuto comunale, purché **non abbiano fini di lucro** privilegiando quelle a carattere continuativo;

- coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;
b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:
- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate dalle disposizioni dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.
2. Nel caso di concessione di contributi a favore di **imprese** è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L.
n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Non possono essere destinatari di contributi i soggetti affiliati a società segrete o che costituiscano articolazione di partiti politici (art. 7 della Legge 2 maggio 1974 e art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 ss.mm.ii.).
4. Ai beneficiari dei vantaggi economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e d) è fatto obbligo di indicare l'intervento del Comune di Marzano di Nola in fase di promozione dell'attività o dell'evento a cui si riferisce il contributo e/o il patrocinio, anche mediante l'apposizione dello stemma comunale su manifesti, volantini, brochures ecc.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta Comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, la Giunta Comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Se, dopo la scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario di un settore oltrepassa i limiti delle risorse specificamente indicate nel Documento Unico di Programmazione, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'Avviso pubblico.

Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.
2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, qualora vi siano i necessari stanziamenti di bilancio, l'Ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
i) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
5. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario.

L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione, predisposta dal Responsabile del Servizio, che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati e differenziati per aree di intervento:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
- rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate nonché, per i soggetti che svolgano attività sportiva, dei risultati sportivi ottenuti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale (massimo 15 punti);
- quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
- tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
- soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
- gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).
7. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'Ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei relativi punteggi.
8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. Il Responsabile del Servizio con propria determinazione approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.
10. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
11. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 60% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 40% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.
12. È fatto salvo l'obbligo del beneficiario di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora si rilevino difformità nel bilancio consuntivo o la non piena osservanza del programma presentato, ai sensi del precedente comma 11.

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:
a) a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo può coprire fino al 100% della spesa sostenuta e regolarmente documentata nei seguenti casi:

1. per gli acquisti di cui sopra da parte di associazioni operanti sul territorio negli ambiti della sanità pubblica e della protezione civile;
2. per motivate esigenze collegate alla gestione di emergenze sanitarie, di gravi calamità naturali ovvero di altre situazioni di natura emergenziale.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate dalle disposizioni dello Statuto comunale;
b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
e) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento. Per la definizione della data di presentazione fa fede, esclusivamente, il numero di protocollo attribuito dal Comune.
7. Al fine di ottenere il pagamento del contributo complessivamente erogato, se lo stesso è richiesto in un'unica soluzione, o del saldo se è stato richiesto un anticipo ai sensi del comma 12 del presente articolo, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali

contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa potrà essere apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.
11. Contributi straordinari nella misura massima del 50% della spesa possono essere elargiti anche a favore di privati, residenti nel Comune, che sostengono spese o effettuano direttamente interventi di interesse pubblico o comunale, quali, a titolo esemplificativo, sgombero neve, muri di sostegno di strade comunali, muri di contenimento.
12. A richiesta del beneficiario la Giunta Comunale può autorizzare il pagamento di uno o più acconti fino alla soglia massima del 60% del contributo straordinario stanziato. È fatto salvo l'obbligo del beneficiario di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora in sede di rendiconto delle spese sostenute e delle entrate godute, come previsto al comma 7, risulti un disavanzo effettivo inferiore all'acconto già introitato.
13. Qualora il Comune risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto beneficiario, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 9 - Natura del vantaggio economico

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
a) godimento di un bene comunale mediante:
- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non
patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
- servizi a domanda individuale;
- servizio di trasporto scolastico.

Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 7 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
9. Il beneficiario sarà tenuto a custodire e utilizzare gli spazi concessi in uso con la diligenza del buon padre l'Amministrazione e verso i terzi dei danni causati per colpa da ogni abuso e trascuratezza nell'uso.
10. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso dei beni concessi per l'esercizio di attività e/o per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi.

Art. 11 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. È di competenza della Giunta Comunale l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale, competente per distretto, che presenta, di norma all'inizio di ciascun anno scolastico, apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.
3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti:
a) residenza nel Comune;
b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
c) numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. La Giunta Comunale può definire livelli di ISEE, e le relative quote di riduzione o esenzione, in base ai quali erogare i vantaggi economici.

5. In caso di motivate esigenze collegate alla gestione di emergenze sanitarie, di gravi calamità naturali ovvero di altre situazioni di natura emergenziale può essere concessa l'esenzione tariffaria generalizzata dei servizi comunali a domanda individuale a prescindere dall'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti beneficiari.

Art. 12 - Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è previsto il seguente procedimento:
a) Apertura del procedimento.
L'apertura del procedimento avviene su domanda redatta a cura dei servizi sociali territoriali.
b) Documentazione richiesta.
La documentazione richiesta è:
- di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli Uffici comunali competenti;
- di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente (ISEE), ricevute di affitto, eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.
c) Istruttoria.
L'istruttoria delle pratiche da parte dell'Ufficio comunale competente prevede:
- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- esame della relazione dell'assistente sociale.
d) Provvedimento definitivo.
Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, la Giunta Comunale decide definitivamente in merito alla concessione del vantaggio economico.

CAPO IV

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 13 – Finalità

Con gli interventi definiti "*sussidi*" ed "*ausili finanziari*", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 14 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone di norma residenti nel Comune.
2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
c) interventi in caso di disastri e di calamità naturali;

d) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di motivata proposta.
5. La Giunta Comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari.
6. In caso di motivate esigenze collegate alla gestione di emergenze sanitarie, di gravi calamità naturali ovvero di altre situazioni di natura emergenziale possono essere concessi sussidi e ausili economici a soggetti in oggettivo stato di bisogno in deroga alle procedure di cui ai commi precedenti anche mediante la pubblicazione di appositi bandi contenenti specifici requisiti di accesso al beneficio.

CAPO V
PATROCINI

Art. 15 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone
l'immagine e il prestigio, anche producendo un indotto economico complessivamente rilevante per il territorio comunale, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore del richiedente. Tali benefici ed agevolazioni possono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità previste nel presente regolamento. Con il medesimo atto deliberativo la Giunta comunale può disporre contestualmente la concessione del patrocinio e del contributo straordinario ai sensi dell'art. 7.
5. Con la concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere, per la sola iniziativa patrocinata e compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
a) Uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
b) Collaborazione tecnica del personale comunale;
c) Uso gratuito di impianti e locali sede dell'iniziativa;
d) Concessione gratuita dell'uso di suolo pubblico;
e) Esenzione canone di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
6. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente, limitatamente all'iniziativa oggetto di patrocinio, all'utilizzo dello stemma comunale. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal beneficiario mediante esposizione sul materiale promozionale relativo all'iniziativa dello stemma comunale e/o della dicitura "*con il patrocinio del Comune di Marzano di Nola*".

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 – Pubblicità

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 17 - Norma transitoria

Per l'anno 2023, i contributi straordinari, le cui domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno concessi secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento comunale finora vigente e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12/06/1991.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di n. 18 articoli, è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme di natura regolamentare in materia.